[data]

Legenda: testo in blu sottolineato = integrazioni o precisazioni proposte da Urban Energy ETS rispetto alle clausole minime dell'Allegato A al Verbale della Commissione del 17/10/2026; evidenziato in giallo = dati da completare. Il resto del testo riprende l'Allegato A.

COMUNE DI GAIARINE

Provincia di Treviso

SCHEMA DI CONVENZIONE

tra il Comune di Gaiarine e l'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Urban Energy ETS per la co-progettazione e la gestione della Configurazione "CER Gaiarine" nell'ambito di una Comunità Energetica Rinnovabile Solidale di area vasta

ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 11 della L. 241/1990

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

TRA

il **Comune di Gaiarine**, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, 31018 Gaiarine (TV), C.F. 82001070265, P. IVA 01597490265, rappresentato da [nome e cognome, qualifica], autorizzato alla sottoscrizione con [atto di riferimento] (di seguito "il Comune");

E

l'**Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Urban Energy ETS**, con sede legale in Via Roma n. 42, 47921 Rimini (RN), C.F. 91198320409, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Altri enti del Terzo Settore", PEC cerurbanenergy@pec.it, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante pro tempore Mirco Muratori, nato a Rimini il 30/09/1976, autorizzato alla sottoscrizione ai sensi dell'art. 24 dello Statuto con deliberazione dell'Organo di Amministrazione del [data] (di seguito "Urban Energy ETS" o "l'ETS");

di seguito congiuntamente "le Parti".

PREMESSO CHE

a) con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 02/07/2026 sono stati dettati gli indirizzi per promuovere una Comunità Energetica Rinnovabile Solidale (CERS) sul territorio comunale, con i vincoli della gratuità assoluta per il Comune e i cittadini, della libertà di recesso senza penali ("porta aperta"), della proprietà degli impianti in capo a chi li realizza (res perit domino) e della destinazione sociale di una quota degli incentivi GSE;

b) con determinazione del Responsabile del procedimento n. 195 del 09/07/2026 sono stati approvati l'Avviso pubblico e i criteri di valutazione;

c) con Avviso prot. n. 6227 del 20/07/2026, pubblicato all'Albo pretorio, sul sito istituzionale e in "Amministrazione Trasparente" e trasmesso al CSV di Treviso e Belluno, è stata avviata la procedura per la selezione di un Ente del Terzo Settore con cui co-progettare l'adesione del Comune e dei cittadini a una CERS di area vasta;

d) entro il termine è pervenuta la manifestazione di interesse di Urban Energy ETS, acquisita al prot. n. 7270 del 26/08/2026, corredata da proposta tecnico-economica preliminare, Piano Economico-Finanziario asseverato e documentazione di rito;

e) la Commissione tecnica di valutazione, con nota istruttoria del 30/09/2026, ha richiesto chiarimenti, ai quali Urban Energy ETS ha risposto con nota prot. n. 8403 del 05/10/2026, assumendo impegni da recepire nella presente Convenzione e nel Regolamento della Configurazione;

f) con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 12/10/2026 sono stati accolti i chiarimenti dell'ETS e individuate le clausole da recepire in forma scritta e vincolante nella Convenzione e nel Regolamento della Configurazione;

g) con Verbale conclusivo del 17/10/2026 la Commissione ha attribuito a Urban Energy ETS il punteggio di 76,50/100, lo ha individuato quale ETS co-progettante e ha approvato l'Allegato A – clausole minime da recepire nella Convenzione;

h) il Responsabile del procedimento ha acquisito i documenti di cui al punto 5 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 29/2026 (prot. n. [__] del [__]) e ha verificato con esito positivo il possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione;

i) all'esito del tavolo di co-progettazione, svoltosi nelle sedute del [date], il presente schema di Convenzione è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n. [__] del [__];

j) Urban Energy ETS è un Ente del Terzo Settore che persegue, senza fini di lucro, la produzione, l'accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili ai sensi del D.Lgs. 199/2021, e il cui Statuto (art. 5) consente la costituzione di più Configurazioni, ciascuna con un proprio Regolamento, un proprio Comitato di Gestione e la facoltà di adottare nomi e loghi distintivi;

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 1 – Natura del rapporto

1. La presente Convenzione regola un rapporto di amministrazione condivisa ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 117/2017, escluso dal Codice dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 36/2023.
2. Il rapporto è privo di natura sinallagmatica. Il Comune non corrisponde all'ETS alcun compenso, contributo, rimborso o vantaggio economico, né assume obblighi di spesa, garanzia o investimento.
3. Nessuna attività dell'ETS può generare utili o margini, anche indiretti, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017 e dell'art. 21 dello Statuto. Le somme destinate alla gestione ai sensi dell'art. 4 sono impiegate esclusivamente per la copertura dei costi di gestione, promozione e sviluppo della Configurazione e sono interamente reinvestite nelle finalità statutarie, senza alcuna distribuzione.

Art. 2 – Oggetto e prevalenza della Convenzione

1. Oggetto della Convenzione è la costituzione e la gestione, all'interno di Urban Energy ETS, della Configurazione di autoconsumo diffuso denominata "CER Gaiarine" (di seguito "la Configurazione"), riferita alla Cabina Primaria o alle Cabine Primarie che servono il territorio comunale, nonché la disciplina dei rapporti tra le Parti.
2. Per il Comune e per i membri della Configurazione, le clausole della presente Convenzione costituiscono disciplina speciale e prevalgono su Statuto, regolamenti e delibere degli organi dell'ETS.
3. Le modifiche future dello Statuto o dei regolamenti dell'ETS non sono opponibili ai membri della Configurazione nella parte in cui ne peggiorano la posizione.
4. Entro 30 giorni dalla stipula l'ETS recepisce le clausole degli artt. 3-10 nel Regolamento della Configurazione e ne trasmette copia al Comune. Fino al recepimento il Comune non aderisce né promuove l'adesione dei cittadini. L'ETS dà atto che il proprio Organo di Amministrazione, con la deliberazione richiamata in epigrafe, ha recepito la disciplina speciale di cui al presente articolo e agli artt. 8 e 9.
5. L'ETS comunica al Comune ogni proposta di modifica statutaria almeno 30 giorni prima dell'Assemblea che la esamina.

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

Art. 3 – Gratuità permanente

1. Per l'intera durata della Convenzione, e anche in caso di future modifiche statutarie, non è dovuta dal Comune, dai cittadini e dalle imprese della Configurazione alcuna quota associativa, di ingresso, annuale o di gestione, né alcun costo di adesione, permanenza o recesso.
2. La facoltà dell'Organo di Amministrazione di introdurre quote associative (art. 5 dello Statuto) non si applica ai membri della Configurazione.
3. I servizi accessori offerti (consulenza tecnica e di fattibilità, gestione dei rapporti con il GSE, monitoraggio dei consumi e della produzione, supporto alle pratiche) restano gratuiti.
4. È vietato condizionare l'adesione all'acquisto di beni, impianti o servizi da soggetti indicati dall'ETS o a esso collegati. Resta ferma la piena libertà dei membri di scegliere fornitori e installatori; l'ETS può fornire informazioni su beni e servizi di terzi solo in forma non condizionante e dichiarando gli eventuali rapporti con i soggetti indicati, ai sensi dell'art. 16.

Art. 4 – Ripartizione degli incentivi

1. La quota dell'incentivo GSE (tariffa premio sull'energia condivisa) destinata ai costi di gestione è fissata al 20%, non incrementabile per tutta la durata della Convenzione. All'ETS è attribuito inoltre l'intero corrispettivo di valorizzazione ARERA. Nessun altro prelievo, trattenuta o addebito, comunque denominato, è ammesso.
2. Il Regolamento iniziale fissa la ripartizione del premio sull'energia condivisa: 34% produttori, 20% consumatori, 26% progetti sociali territoriali, 20% gestione.
3. Il primo Regolamento della Configurazione è approvato con il parere favorevole del Comitato di Gestione o, in sua assenza, con l'assenso scritto del Comune, ai sensi dell'art. 8, comma 3. Poiché nella fase iniziale la Configurazione è composta dal solo Comune di Gaiarine, spetta al Comune, in sede di approvazione del primo Regolamento, la decisione sulla ripartizione da adottare.
4. Al fine di favorire, nella fase di avvio, la realizzazione di nuovi impianti da parte di cittadini e imprese del territorio, dai quali dipendono l'energia condivisa e quindi anche il fondo sociale, Urban Energy ETS propone che il Comune valuti, in tale sede, l'adozione per la fase di avvio della seguente ripartizione: 40% produttori, 20% consumatori, 20% progetti sociali territoriali, 20% gestione. Resta nella piena facoltà del Comune mantenere la ripartizione di cui al comma 2.
5. Le successive modifiche delle quote di produttori, consumatori e progetti sociali sono decise dal Comitato di Gestione, di cui il Comune è membro di diritto. Una riduzione della quota sociale sotto il 26% richiede una decisione motivata del Comitato nel suo plenum o, nella fase iniziale di cui al comma 3, del Comune.
6. Ogni aumento del prelievo per la gestione, o nuovo onere per il Comune o per gli aderenti, è subordinato a nuovo atto del Consiglio comunale e, in mancanza, è inefficace verso il Comune e i membri della Configurazione. Non costituiscono aumento del prelievo le variazioni del valore unitario del corrispettivo ARERA determinate dall'Autorità.

Art. 5 – Fondo sociale

1. La quota sociale è destinata esclusivamente a iniziative a favore del territorio di Gaiarine, con priorità al contrasto della povertà energetica.
2. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'ETS e il Comune propongono al Comitato di Gestione il piano annuale delle iniziative, con beneficiari, target numerici, indicatori di risultato e tempi, sulla base degli incentivi effettivamente riconosciuti dal GSE a conguaglio. Il primo piano è presentato entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di primo incasso degli incentivi della Configurazione.

3. Le somme non impiegate nell'anno restano vincolate al fondo sociale della Configurazione e sono riportate all'anno successivo.

4. I beneficiari in condizione di disagio economico sono individuati in raccordo con i Servizi sociali comunali, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

Art. 6 – Rendicontazione e controllo dei costi

1. Entro il 30 novembre di ogni anno l'ETS trasmette al Comune e al Comitato di Gestione una relazione su: incentivi e corrispettivi percepiti per la Configurazione; somme trattenute per la gestione (20% più corrispettivo ARERA) e loro impiego per voci di costo; importi ripartiti a produttori, consumatori e fondo sociale; beneficiari raggiunti.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere un audit indipendente. Il revisore è scelto dal Comune tra professionisti privi di rapporti con l'ETS. Il relativo costo non può gravare sulla Configurazione né sull'ETS ed è sostenuto da soggetti terzi.

3. L'ETS presenta pubblicamente, almeno una volta l'anno, i risultati energetici, economici e sociali della Configurazione.

4. L'ETS pubblica la relazione annuale nel portale della Configurazione e la rende disponibile agli associati.

Art. 7 – Contabilità separata

1. La Configurazione ha una rendicontazione energetica ed economica distinta, basata sulla contabilità per Cabina Primaria del GSE.

2. È vietato impiegare incentivi, corrispettivi e fondo sociale della Configurazione per altre configurazioni dell'ETS, per la configurazione nazionale dell'ETS o per finalità estranee al territorio.

3. Entro 30 giorni dall'avvio della co-progettazione, e comunque prima dell'adesione del Comune e dei cittadini, l'ETS comunica l'esito della verifica con il GSE sulla possibilità di un conto corrente dedicato. Se non fattibile, adotta una contabilità analitica separata con prospetto semestrale di riconciliazione dei flussi, trasmesso al Comune.

4. L'ETS rispetta le disposizioni della L. 136/2010, nei limiti di compatibilità, e comunica il conto utilizzato, le persone delegate a operarvi e ogni variazione.

Art. 8 – Governance della Configurazione

1. Il Comune è membro di diritto del Comitato di Gestione della Configurazione, rappresentato da un delegato nominato dal Sindaco.

2. In deroga all'art. 14 dello Statuto, il parere del Comitato è vincolante su: Regolamento della Configurazione e sue modifiche; ripartizione degli incentivi; uso del nome "Gaiarine" e del logo della Configurazione.

3. Anche l'approvazione del primo Regolamento della Configurazione richiede il parere favorevole del Comitato o, in sua assenza, l'assenso scritto del Comune.

4. Il Comitato è convocato almeno due volte l'anno e su richiesta del Comune entro 30 giorni. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica. I verbali sono trasmessi al Comune.

Art. 9 – Ammissione dei membri

1. L'Organo di Amministrazione dell'ETS si riunisce almeno una volta al mese, anche in modalità telematica, e decide sulle domande di ammissione e recesso relative alla Configurazione entro 30 giorni dal ricevimento, in luogo dei termini statutari.

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

2. L'ammissione è subordinata solo a criteri oggettivi fissati nel Regolamento (connessione alla Cabina Primaria della Configurazione, regolarità della documentazione). Il diniego è motivato e comunicato al richiedente e al Comune.
3. In caso di diniego il richiedente può chiedere il riesame al Comitato di Gestione, che decide entro 30 giorni, senza attendere l'Assemblea annuale, secondo la procedura disciplinata dal Regolamento della Configurazione.

Art. 10 – Recesso libero

1. Il Comune e ogni membro della Configurazione possono recedere in qualunque momento, con preavviso di 30 giorni, senza penali, corrispettivi o indennizzi.
2. Gli artt. 6 e 7 dello Statuto, nella parte relativa ai corrispettivi per recesso anticipato, non si applicano ai membri della Configurazione.
3. Il recesso non incide sulla proprietà dell'impianto né sulla libertà di scelta del fornitore di energia. Al membro receduto sono liquidate le quote di incentivo maturate fino alla data di efficacia del recesso, una volta incassate dal GSE, alle ordinarie scadenze di riparto della Configurazione.

Art. 11 – Proprietà degli impianti

1. Gli impianti restano di proprietà di chi li realizza (res perit domino), che ne cura manutenzione e assicurazione.
2. L'ETS non acquisisce impianti, diritti di superficie o garanzie su di essi e non impone investimenti non volontari.
3. Il Comune non ha alcun obbligo di realizzare o potenziare impianti su edifici o suoli comunali. Eventuali impianti comunali sono realizzati solo con finanziamenti a fondo perduto e previo atto degli organi competenti.

Art. 12 – Rischio di mancata realizzazione e obiettivi minimi

1. Le Parti danno atto che il successo dell'iniziativa dipende dalle adesioni volontarie e che può non realizzarsi, senza costi, penali o vincoli per il Comune e per i membri.
2. L'ETS inserisce tale avvertenza, in modo chiaro, nel modulo e nel contratto di adesione e nel portale.
3. L'obiettivo della Configurazione, coerente con il Piano Economico-Finanziario, è il raggiungimento di una potenza complessiva in esercizio a servizio della Configurazione di 2 MW (2.000 kWp).
4. Se entro 24 mesi dal recepimento del Regolamento della Configurazione di cui all'art. 2, comma 4, l'obiettivo di cui al comma 3 non risulta raggiunto, le Parti avviano entro 30 giorni un tavolo di confronto per individuare le azioni utili a raggiungerlo, quali iniziative di promozione e comunicazione, coinvolgimento mirato di imprese e proprietari di superfici idonee e collaborazione con le realtà del territorio, e ne verificano i risultati a cadenza semestrale.
5. L'ETS comunica al Comune, entro il 30 settembre 2027, lo stato degli impianti in vista della scadenza del 31 dicembre 2027 per l'accesso alla tariffa incentivante.

Art. 13 – Nome, stemma e comunicazione

1. Il Comune promuove l'iniziativa senza oneri per il bilancio. Lo stemma e il nome del Comune sono usati solo previa autorizzazione scritta per ciascun materiale.
2. In ogni comunicazione l'ETS chiarisce che il Comune è membro e promotore, non gestore né garante dell'iniziativa.

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

3. Il Comune può revocare l'autorizzazione in caso di uso non conforme o di inadempimento dell'ETS, previa contestazione scritta e assegnazione di un termine di 15 giorni per rimediare.

Art. 14 – Portale e accesso ai dati

1. L'ETS realizza e mantiene il portale della Configurazione con le funzioni indicate nella proposta (adesioni, calcolo del risparmio, dashboard, area download).
2. Il Comune ha accesso illimitato e gratuito, con credenziali proprie, ai dati aggregati della Configurazione: membri, potenza, energia condivisa, incentivi, fondo sociale.
3. Alla cessazione della Convenzione, i dati e i documenti della Configurazione sono resi al Comune e ai membri in formato aperto entro 60 giorni, per consentirne l'eventuale passaggio ad altra CER; i dati personali sono resi esclusivamente ai rispettivi interessati o, con il loro consenso, al soggetto subentrante.

Art. 15 – Protezione dei dati personali

1. L'ETS è titolare autonomo dei trattamenti relativi ai membri e adotta le misure previste dal Regolamento (UE) 2016/679.
2. Il Comune riceve solo dati aggregati o anonimi, salvo i dati necessari per il fondo sociale, trattati sulla base di apposito accordo tra le Parti.

Art. 16 – Trasparenza e conflitti di interesse

1. L'ETS comunica al Comune, via PEC al Responsabile del procedimento, entro 15 giorni, ogni variazione degli organi sociali, dei soci con ruoli di amministrazione e degli incarichi retribuiti, inclusi quelli conferiti a soggetti collegati agli amministratori e al professionista che tiene la contabilità. Per incarichi retribuiti si intendono i rapporti di lavoro, consulenza o fornitura a titolo oneroso.
2. I compensi agli organi e ai fornitori collegati rispettano i limiti dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 e sono indicati nella relazione annuale.
3. L'ETS dichiara di non aver conferito incarichi a ex dipendenti del Comune in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001.

Art. 17 – Mutamenti normativi

1. In caso di modifiche di legge, del quadro CACER o delle regole del GSE che incidano sull'equilibrio della Convenzione, le Parti riaprono il tavolo di co-progettazione entro 30 giorni.
2. Se non si giunge a una rimodulazione, ciascuna Parte può far cessare la Convenzione senza risarcimenti, trattandosi di eventi non imputabili (factum principis).

Art. 18 – Durata

1. La Convenzione dura 20 anni dalla sottoscrizione ed è rinnovabile finché permangono le agevolazioni di legge, previa deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 19 – Inadempimento e risoluzione

1. Il Comune contesta per iscritto l'inadempimento e assegna un termine di 30 giorni per rimediare.
2. La Convenzione è risolta di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di: introduzione di quote o costi a carico dei membri; prelievi oltre quanto previsto dall'art. 4; impiego del fondo sociale o degli incentivi della Configurazione al di fuori degli artt. 5 e 7; omessa relazione annuale per due anni; perdita dell'iscrizione al RUNTS; procedure concorsuali o scioglimento dell'ETS; perdita dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione.

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026

3. In caso di risoluzione o cessazione, il Comune e i membri possono recedere con effetto immediato. L'ETS liquida le quote maturate, una volta incassate dal GSE, restituisce le somme residue del fondo sociale secondo le indicazioni del Comitato e collabora al trasferimento della Configurazione o dei membri ad altra CER.

Art. 20 – Responsabilità

1. L'ETS risponde in via esclusiva della gestione della Configurazione e tiene indenne il Comune da pretese di terzi derivanti da fatti od omissioni imputabili all'ETS nella gestione della Configurazione. Il Comune non risponde delle obbligazioni dell'ETS.

Art. 21 – Controversie

1. Le controversie sono esaminate prima nel tavolo di co-progettazione, con tentativo di composizione entro 60 giorni. In mancanza, è competente il giudice amministrativo (TAR Veneto), trattandosi di accordo ai sensi dell'art. 11 della L. 241/1990 e dell'art. 133 c.p.a.

Art. 22 – Referenti, comunicazioni e disposizioni finali

1. Referente per il Comune è il Responsabile del procedimento; referente per l'ETS è [nome e cognome]. Le comunicazioni tra le Parti avvengono via PEC agli indirizzi gaiarine.tv@legalmail.it e cerurbanenergy@pec.it.
2. La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso.
3. Per quanto non previsto si rinvia al D.Lgs. 117/2017, al D.Lgs. 199/2021, al D.M. MASE 414/2023, alle Regole Operative di cui al D.D. MASE 22/2024 e successive modifiche, alla L. 241/1990 e, in quanto compatibili, alle norme del Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Per il Comune di Gaiarine
[nome e cognome, qualifica]

Per l'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Urban Energy ETS
Il Presidente — Mirco Muratori

Comune di Gaiarine - Protocollo (E) n.0009640/2026 del 03-11-2026